

# Messaggio

numero  
**8466**data  
10 luglio 2024competenza  
DIPARTIMENTO DEL TERRITORIO  
DIPARTIMENTO DELLE FINANZE E DELL'ECONOMIA

## **Richiesta di rinnovo del prelievo sulla produzione di energia elettrica (art. 8b cpv. 2 e 3 Len) da destinare al finanziamento del fondo cantonale per le energie rinnovabili (FER) e modifica della Legge cantonale sull'energia**

Signor Presidente,  
signore deputate e signori deputati,

la politica energetica e climatica è sempre più centrale e prioritaria. Gli avvenimenti sociopolitici e la situazione di penuria energetica venutasi a creare, in particolare nel corso del 2022, hanno avvalorato in modo evidente questa logica considerazione. Per questo motivo, il Consiglio di Stato ha aggiornato il Piano Energetico e Climatico Cantonale (PECC), che vuole imprimere un'accelerazione nella politica energetica e climatica. Il PECC è sottoposto al Gran Consiglio con un messaggio separato.

Parallelamente all'aggiornamento del PECC occorre promuovere l'adozione di provvedimenti immediati al fine di rispondere agli obiettivi prefissati nella strategia energetica e climatica cantonale. Tra questi vi è la continuazione del Fondo per le Energie Rinnovabili (FER), basilare per il finanziamento della realizzazione di impianti che producono energia elettrica da fonti rinnovabili (fotovoltaica, idroelettrica, eolica, da geotermia di profondità o da biomassa), come pure per promuovere progetti di ricerca e modelli di consulenza prioritariamente nel settore dell'energia elettrica e provvedimenti comunali nell'ambito dell'efficienza e del risparmio energetico.

Dal 2014 ad oggi (stato 31.12.2023, importo a consuntivo) il FER ha elargito un quantitativo importante di Incentivi, sia in forma di contributo unico o di RIC (Rimunerazione a copertura dei costi per l'immissione in rete di energia elettrica), sia a favore dei Comuni:

- 29.4 mio CHF a favore della realizzazione di impianti;
- 1.2 mio CHF a favore di progetti di ricerca e consulenza;
- 194 mio CHF a favore dei Comuni per attività in ambito energetico.

Questo sostegno finanziario ha contribuito in modo determinante all'installazione a livello cantonale di 12'479 impianti fotovoltaici (dato al 31.12.2023) per una potenza complessiva di 229.2 MW e una produzione annua stimata di 252 GWh<sup>1</sup>, corrispondente a ca. il 7.9% del consumo di elettricità<sup>2</sup>. Nel solo 2023 sono stati installati 3'583 impianti fotovoltaici corrispondenti a una potenza di 71.2 MW.

<sup>1</sup> L'energia prodotta dal fotovoltaico viene stimata moltiplicando le potenze installate per un calore teorico di 1'100 kWh/kW

<sup>2</sup> Il grado di copertura è riferito al consumo di elettricità dal 2022 pari a 3'202 GWh, in quanto il dato del 2023 non è ancora disponibile

**Messaggio n. 8466 del 10 luglio 2024**

L'ultimo rinnovo del finanziamento è avvenuto con l'approvazione del decreto legislativo di cui al messaggio n. 7894 del 1° ottobre 2020, che garantisce il prelievo sulla produzione e sul consumo di energia elettrica da destinare al FER per il periodo dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2024.

Il mantenimento del FER è un caposaldo del Piano Energetico e Climatico Cantonale (PECC). Pertanto, data l'imminente scadenza al 31 dicembre 2024 dei prelievi a favore del FER, lo scrivente consiglio sottopone un Decreto legislativo con l'obiettivo di garantire la continuità del finanziamento al fondo per un ulteriore quadriennio. Richiamando le condizioni e le definizioni di cui all'art. 8b della Legge cantonale sull'energia (Len), si propone di mantenere i prelievi attuali, ossia:

- sulla produzione: prelievo di 0,6 cts/kWh (art. 8b cpv. 2 lett. a) Len);
- sul consumo: prelievo di 0,2 cts/kWh (art. 8b cpv. 2 lett. b) Len);
- supplemento sul prelievo sul consumo: 1 cts/kWh (art. 8b cpv. 3 Len).

Parallelamente, si propone una modifica puntuale della Len, volta ad estendere gli scopi del FER a favore di tecnologie di accumulo di energia. Queste tecnologie, in rapida e parallela evoluzione allo sviluppo della produzione da energie rinnovabili, rappresenteranno in futuro un tassello importante nell'economia e nella gestione delle energie rinnovabili.

## 1 RENDICONTO DEL FONDO PER LE ENERGIE RINNOVABILI FER

I prelievi a favore del FER sono definiti dall'art. 8b della Legge cantonale sull'energia (Len) e si suddividono in due parti:

- la prima, finanziata da un prelievo sul consumo di elettricità e da un prelievo sulla produzione di energia elettrica proveniente da quote di partecipazione già acquisite dall'Azienda Elettrica Ticinese (AET) in centrali elettriche a carbone, è destinata al finanziamento della realizzazione di impianti per la produzione di elettricità da fonti rinnovabili, al finanziamento di progetti di ricerca e di consulenza e alla copertura degli oneri amministrativi per la gestione del fondo;
- la seconda, finanziata da un supplemento del prelievo al consumo, è destinata a finanziare le attività dei Comuni in ambito energetico.

### 1.1 Finanziamento di impianti e di progetti

I prelievi di cui all'art. 8b cpv. 2 Len sono impiegati per finanziare la realizzazione di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili e i progetti di ricerca e consulenza in ambito energetico.

A partire dal 1° gennaio 2022 i fondi a disposizione del FER derivanti dagli introiti dei prelievi sulla produzione e sul consumo di energia elettrica ai sensi dell'art. 8b cpv.2 Len sono così suddivisi:

- 40%: Contributi unici per la costruzione di impianti alimentati da fonti rinnovabili non fotovoltaiche (CU)
- 50%: Contributi unici per la costruzione di impianti fotovoltaici (CU-FV)
- 6%: Incentivi per progetti di ricerca in campo energetico e per la consulenza in ambito di efficienza e risparmio energetico, fino ad un massimo di fr. 650'000.- annui
- 4%: Oneri dell'amministrazione cantonale, fino ad un massimo di fr. 350'000.- annui

I prelievi su consumo di elettricità garantiscono un'entrata al fondo di ca. 4 mio CHF all'anno. I prelievi sulla produzione di elettricità invece sono variabili in quanto dipendono sia dalla produzione della centrale a carbone di Lünen, sia dall'andamento economico di AET, in quanto in caso di risultato ordinario negativo non viene fatto alcun prelievo sulla produzione. La tabella seguente mostra l'andamento delle entrate al FER derivanti dai prelievi secondo l'art. 8b cpv. 2 Len.

Anno	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Totale
Prelievo su produzione	4.14	1.95	3.03	0	0	0	0.77	3.03	3.49	0.35	16.76
Prelievo su consumo	3.51	3.96	3.81	3.98	4.03	3.81	3.76	3.99	4.03	3.99	38.89
Tot. [mio CHF] <sup>3</sup>	7.65	5.91	6.84	3.98	4.07	3.81	4.54	7.03	7.51	4.35	55.70

Tabella 1: Evoluzione delle entrate, prelievi secondo art. 8b cpv. 2 Len (dati a consuntivo)

<sup>3</sup> Il totale può divergere dalla somma algebrica in quanto vengono conteggiati, qualora presenti, anche eventuali ristorni di RIC

Messaggio n. 8466 del 10 luglio 2024

Complessivamente, dall'inizio dell'attività del FER (aprile 2014), sono state inoltrate al fondo 12'762 richieste di incentivo per impianti: 12'747 per impianti fotovoltaici, 10 per piccole centrali idroelettriche, 4 per impianti a biomassa e 1 per un impianto eolico.

Da rimarcare che nel 2023 sono state inoltrate al FER 3'497 richieste inerenti impianti fotovoltaici. Si tratta del numero più alto di richieste ricevute in un anno a partire dalla creazione del FER e corrispondono ad un aumento di circa il +19% rispetto al 2022 e di +171% rispetto al 2021.

La tabella seguente riporta l'evoluzione delle richieste di incentivo per la realizzazione di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili pervenute dal 2014 ad oggi, suddivisa per le varie tipologie di impianti.

Anno	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Totale
Fotovoltaico	569	795	618	716	631	737	949	1'289	2'946	3'497	12'747
Idroelettrico	2	2	0	0	1	1	2	0	2	0	10
Biomassa	0	0	3	0	0	1	0	0	0	0	4
Eolico	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
<b>Totale</b>	<b>571</b>	<b>797</b>	<b>621</b>	<b>716</b>	<b>632</b>	<b>740</b>	<b>951</b>	<b>1'289</b>	<b>2'948</b>	<b>3'497</b>	<b>12'762</b>

Tabella 2: Riassunto delle richieste di incentivo per impianti pervenute al FER

### **Finanziamento di impianti fotovoltaici**

Per quanto riguarda i contributi unici a favore degli impianti fotovoltaici, nel 2023 sono state emanate decisioni finali a favore di 3'143 impianti per un importo totale di 9.389 milioni di franchi. Questi impianti annualmente produrranno e immetteranno in rete, potenzialmente e al netto dell'autoconsumo, 63.8 GWh.

La tabella seguente riporta l'evoluzione degli incentivi per impianti fotovoltaici approvati sotto forma di contributo unico dal 2014 ad oggi. In totale, al 31.12.2023, sono state rilasciate concessioni di incentivi per 23.9 mio CHF.

L'effettivo versamento degli incentivi, determinato sulla base dei dati di consuntivo, ammonta a 8.2 mio CHF nel corso 2023, per un totale di 21.5 mio CHF dall'inizio dell'attività del fondo. Differenze tra gli importi sono dovuti a sfasamenti temporali tra l'emissione delle decisioni di incentivo e l'effettivo versamento dell'importo.

Anno	N° impianti	Importo CU [CHF]	Energia immessa in rete [GWh]
2014	63	397'086	0.120
2015	491	1'378'057	2.240
2016	440	1'208'223	4.640
2017	555	1'118'550	7.870
2018	796	1'979'775	12.050
2019	591	1'022'803	17.220
2020	734	1'183'452	21.720
2021	1'059	2'496'712	26.940
2022	1'478	3'751'052	41.507
2023	3'143	9'358'643	63.805
<b>Totale</b>	<b>9'350</b>	<b>23'894'353</b>	<b>198.112</b>

Tabella 3: Contributo unico per impianti fotovoltaici: evoluzione delle concessioni ed energia immessa in rete

Per quanto riguarda gli impianti fotovoltaici al beneficio della RIC-TI (remunerazione della corrente elettrica immessa in rete), nel 2023 hanno prodotto e immesso in rete, al netto dell'autoconsumo, 3.12 GWh. Questa energia è stata remunerata dal FER per un totale di 0.824 milioni di franchi. Anche in questo caso, differenze con i dati di consuntivo sono da ricondurre a sfasamenti temporali tra l'emissione delle decisioni di incentivo e l'effettivo versamento dell'importo.

La tabella seguente riporta l'evoluzione della remunerazione della corrente elettrica immessa in rete da parte degli impianti fotovoltaici soggetti alla RIC dal 2014 ad oggi. Si ricorda che a partire dal 1.1.2021 non è più possibile accedere alla RIC-TI.

Anno	N° impianti	RIC [CHF]	Energia immessa in rete [GWh]
2014	44	110'202	0.529
2015	91	853'719	4.047
2016	127	948'740	4.460
2017	159	1'085'707	5.100
2018	173	772'520	3.539
2019	205	669'500	3.054
2020	239	756'514	3.501
2021	238	850'808	3.970
2022	236	903'059	4.184
2023	231	824'129	3.121
Totale		7'774'898	35.509

Tabella 4: RIC-TI fotovoltaico: evoluzione della RIC ed energia immessa in rete<sup>4</sup>

### **Evoluzione degli impianti fotovoltaici in Ticino**

L'andamento delle richieste di finanziamento al FER segue quello dell'installazione degli impianti fotovoltaici sul territorio ticinese.

In Ticino, nel solo 2023 sono stati installati 3'583 impianti fotovoltaici corrispondenti a una potenza di 71.2 MW. Il numero totale di impianti realizzati ammonta a 12'479 per una potenza globale installata di 229.2 MW, corrispondente a una produzione annua stimata in circa 252 GWh/anno<sup>5</sup>, pari a circa il 7.9 % del consumo di elettricità del 2022<sup>6</sup>.

<sup>4</sup> Gli impianti a beneficio della RIC-TI hanno un contratto con una durata variabile di 3, 12 o 16 anni. Il numero degli impianti indicato nella tabella rappresenta il totale degli impianti legati contrattualmente al fondo FER per il singolo anno

<sup>5</sup> L'energia prodotta dal fotovoltaico viene stimata moltiplicando le potenze installate per un calore teorico di 1'100 kWh/kW

<sup>6</sup> Il grado di copertura è riferito al consumo di elettricità del 2022 pari a 3'202 GWh, in quanto il dato del 2023 non è ancora disponibile

Messaggio n. 8466 del 10 luglio 2024




Grafico 1: Evoluzione degli impianti installati in Cantone Ticino dal 2000, per potenza (blu) e numero di impianti (rosso). Il valore rappresenta i dati cumulati

Classi [kW]	N° impianti a fine 2023	(%)	Potenza a fine 2023 [kW]	(%)
0-10	6'815	(54.6%)	47'951	(20.9%)
10-30	4'911	(39.4%)	74'952	(32.7%)
30-100	480	(3.8%)	25'110	(11.0%)
100-1000	266	(2.1%)	70'015	(31.4%)
>1000	7	(0.1%)	9'157	(4.0%)
<b>Totali</b>	<b>12'479</b>		<b>229'186</b>	

Tabella 5: Stato degli impianti fotovoltaici installati in Ticino, per dimensione

I dati riportati in questo paragrafo derivano dal rapporto cantonale sugli impianti fotovoltaici in Ticino relativo al 2023. Le divergenze rispetto ai dati del FER, riportati negli altri paragrafi, sono dovute a sfasamenti temporali tra la richiesta di incentivo, la promessa di incentivo e l'effettiva messa in esercizio degli impianti.

### **Finanziamento di altre tecnologie (escluso fotovoltaico)**

Per quanto riguarda le altre tipologie di impianti, si conta 1 impianto idroelettrico in esercizio che ha beneficiato del contributo unico 102'060 franchi nel 2022 e 1 impianto idroelettrico in esercizio al beneficio della RIC-TI, che nel 2023 ha prodotto e immesso in rete, al netto dell'autoconsumo, 0.393 GWh. Questa energia è stata remunerata dal FER per un totale di 0.1 milioni di franchi (vedi tabella seguente). Si ricorda che a partire dal 1.1.2021 non è più possibile accedere alla RIC-TI.

Messaggio n. 8466 del 10 luglio 2024

Anno	N° impianti	CU pagato [CHF]	Energia immessa in rete [GWh]
2014	-	-	
2015	-	-	
2016	-	-	
2017	-	-	
2018	-	-	
2019	-	-	
2020	-	-	
2021	-	-	
2022	1	102'060	0.053
2023	-	-	0.065
<b>Totale</b>	<b>1</b>	<b>102'060</b>	<b>0.118</b>

Tabella 6: Contributo unico per altre tecnologie (escluso fotovoltaico): evoluzione dei pagamenti ed energia immessa in rete

Anno	N° impianti <sup>7</sup>	RIC pagata [CHF]	Energia immessa in rete [GWh]
2022	1	96'099	0.318
2023	1	103'764	0.393
<b>Totale</b>		<b>199'863</b>	<b>0.710</b>

Tabella 7: RIC-TI altre tecnologie (escluso fotovoltaico): evoluzione dei pagamenti ed energia immessa in rete

### **Progetti di ricerca e consulenza**

Il fondo FER finanzia sia progetti di ricerca in campo energetico che l'elaborazione di modelli di consulenza in ambito di efficienza e risparmio energetico (se concernono prevalentemente attività legate al settore dell'energia elettrica).

Il fondo prevede il riconoscimento di un incentivo fino al 50% del costo di realizzazione, ritenuto un massimo di 150'000 franchi per progetti di studio e ricerca, e 50'000 franchi per i progetti di consulenza.

Dalla sua entrata in vigore fino al 31 dicembre 2023, il fondo ha ricevuto in totale 39 richieste di incentivo, di cui 26 hanno avuto un esito positivo sfociando in concessioni per un totale di 1.73 mio CHF<sup>8</sup>. Le schede riassuntive dei progetti conclusi e finanziati dal FER sono pubblicati sull'apposito sito internet<sup>9</sup>.

<sup>7</sup> Gli impianti a beneficio della RIC-TI hanno un contratto con una durata variabile di 3, 12 o 16 anni. Il numero degli impianti indicato nella tabella rappresenta il totale degli impianti legati contrattualmente al fondo FER per il singolo anno

<sup>8</sup> Al 31.12.2023 risultano versati 1.3 mio CHF. Il versamento dell'incentivo avviene a progetto concluso e approvato dall'autorità competente.

<sup>9</sup> <https://www4.ti.ch/generale/fer/per-saperne-di-piu/progetti-di-ricerca>

## 1.2 Finanziamento delle attività comunali

Il FER è importante anche per i Comuni in quanto prevede un sostegno finanziario per le loro attività in ambito energetico, con l'obiettivo di incentivarli a sviluppare una politica energetica a livello locale.

Grazie al supplemento di prelievo sul consumo paria a 1 cts/kWh, annualmente sono a disposizione ca. 20 milioni di franchi da destinare ai comuni che, a loro volta, li possono impiegare secondo le modalità definite dall'art. 8c lett. g) Len. La ripartizione dell'importo ai comuni è regolata da una specifica chiave di riparto definita all'art. 4 del Regolamento del Fondo per le energie rinnovabili (RFER).

L'inserimento e la verifica delle misure implementate e quelle previste da parte dei Comuni nell'anno di pertinenza avviene tramite l'apposito portale compilabile annualmente online direttamente dai Comuni e accessibile dal sito [www.ti.ch/fer](http://www.ti.ch/fer). Questo semplice rendiconto contiene il riassunto delle basi di politica energetica messe in atto dal Comune, le attività realizzate per settore nell'anno valutato e le attività previste negli anni a seguire, permettendo così di avere una panoramica delle attività comunali in ambito energetico.

Le tabelle seguenti riportano gli importi definitivi destinati ai comuni per gli anni di pertinenza nonché i versamenti effettivi a favore dei comuni. Le differenze tra i due importi sono dovuti al fatto che il versamento nel singolo anno consiste in una parte di acconto, pari al 90% dell'anno precedente, e in una parte di conguaglio dell'anno precedente.

Anno	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
mio CHF	19.5	19.4	19.9	19.8	19.1	19.4	19.6	20.0	19.6

Tabella 8: Evoluzione degli importi definitivi destinati ai comuni derivanti dai prelievi secondo art. 8b cpv. 3 Len

Anno	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Totale
mio CHF	18.0	18.9	19.3	20.3	19.8	18.4	19.8	19.8	20.4	19.3	194.0

Tabella 9: Evoluzione dei versamenti effettivi a favore dei comuni derivanti dai prelievi secondo art. 8b cpv. 3 Len

Negli anni tra il 2014 ed il 2023 il Cantone ha riversato ai comuni 194 milioni di franchi. Al 31.12.2022<sup>10</sup> risulta che i comuni hanno utilizzato oltre 158 mio CHF. Le attività complessivamente realizzate sono state 6'402 (di cui 929 nel 2022), mentre ne sono previste per il futuro 517. I grafici seguenti forniscono una panoramica dei settori in cui sono svolte le attività comunali.

<sup>10</sup> I dati relativi alle attività comunali nel 2023 non sono ancora disponibili.




Grafico 2: Numero di attività comunali realizzate dal 2009, per settore




Grafico 3: Ripartizione dell'impiego del FER da parte dei comuni dal 2009, per settore

## 2 PROPOSTE DI DECRETO LEGISLATIVO PER IL PRELIEVO SULLA PRODUZIONE E IL PRELIEVO SUL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA

Il FER, attivo dall'aprile 2014 grazie all'approvazione del messaggio n. 6773 del 10 dicembre 2013, è finanziato dal prelievo sulla produzione media annua prevista di energia elettrica proveniente da quote di partecipazione già acquisite dall'Azienda Elettrica Ticinese (AET) in centrali elettriche a carbone e dal prelievo sul consumo di energia elettrica erogata al consumatore finale.

Nel corso degli anni si è proceduto più volte al rinnovo dei prelievi per il finanziamento del FER. Conformemente all'art. 8b cpv. 2 e 3 della legge cantonale sull'energia (Len), la messa in vigore e la definizione dell'entità dei prelievi da destinare al FER deve essere rinnovata ogni 4 anni ed è di competenza del Gran Consiglio.

Secondo i disposti di cui all'art. 8b cpv. 2 e 3 Len, il finanziamento del FER è dato da un prelievo non inferiore a 0,6 cts/kWh sulle quote di produzione di AET, da un prelievo tra 0,2 e 0,5 cts/kWh sul consumo di elettricità e da un ulteriore supplemento del prelievo al consumo tra 0,9 cts/kWh a 1,1 cts/kWh.

Attualmente il FER è finanziato tramite un prelievo pari a 0,6 cts/kWh sulla produzione di AET, un prelievo pari a 0,2 cts/kWh sul consumo e un supplemento del prelievo al consumo da destinare al finanziamento delle attività dei Comuni in ambito energetico pari a 1 cts/kWh.

Il prelievo sul consumo di energia elettrica in Ticino permette di raccogliere mediamente 23.4 milioni di franchi all'anno (di cui 19.5 a favore dei Comuni), mentre per quanto concerne il prelievo sulla produzione dalla centrale di Lünen le cifre sono più volatili e possono variare da un minimo di zero ad un massimo di circa 4.1 milioni di franchi (media 1.7).

L'ultimo rinnovo del finanziamento è avvenuto con l'approvazione del disegno di decreto legislativo di cui al messaggio n. 7894 del 1° ottobre 2020, che garantisce il prelievo sulla produzione e sul consumo di energia elettrica da destinare al FER per il periodo dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2024. Di fatto, senza ulteriori decisioni formali da parte del Parlamento, i prelievi sono regolati dal "Decreto Legislativo concernente il prelievo sulla produzione e il prelievo sul consumo di energia elettrica da destinare al finanziamento del fondo cantonale per le energie rinnovabili" del 4 maggio 2021 e decadranno al 31 dicembre 2024.

Il FER è e rimarrà determinante per la politica energetica e climatica cantonale e il suo mantenimento nel tempo è di fondamentale importanza per il raggiungimento degli obiettivi fissati nel PECC. I dati esposti in precedenza lo dimostrano: i contributi finanziari cantonali motivano ulteriormente il cittadino a investire nella produzione di energia elettrica rinnovabile.

Il FER ha contribuito in maniera decisiva al raggiungimento degli obiettivi esplicitati nel PEC - Piano d'azione 2013. In tal senso si segnala che il programma FER ha permesso, con i soli incentivi legati alla realizzazione degli impianti nel periodo 2014 - 2023, di ridurre complessivamente le emissioni di CO<sub>2</sub> di circa 68'500 tonnellate<sup>11</sup>.

<sup>11</sup> Per il calcolo approssimato delle tonnellate risparmiate si tiene conto che il mix di elettricità dell'unione europea considera l'emissione di 292 g di CO<sub>2</sub> per ogni kWh prodotto.

Considerando le altre attività del fondo, questo quantitativo è sicuramente maggiore, sebbene non quantificabile. I dati confermano pertanto l'efficacia degli incentivi FER nell'incrementare il numero di impianti realizzati sul suolo cantonale e nel raggiungimento dei nuovi (e ambiziosi) obiettivi che verranno consolidati con il Piano Energetico e Climatico Cantonale (PECC).

Il continuo aumento delle richieste sta cominciando ad erodere le riserve del fondo. Nel 2023, infatti, le entrate derivanti dai prelievi sui consumi e sulla produzione (ca. 4.3 mio CHF) sono state per la prima volta ampiamente inferiori alle uscite, determinate dai contributi elargiti e dai costi di gestione del fondo<sup>12</sup>, e si è dovuto far capo alle riserve del fondo per ca. 5.6 mio. Al 31.12.2023 le riserve del fondo ammontano a 28.2 mio CHF, di cui 4 mio CHF sono destinati a progetti Power-to-X<sup>13</sup> e altri 9 mio CHF sono riservati per il pagamento delle RIC già approvate: per gli incentivi rimangono dunque a disposizione 15 milioni di franchi nelle riserve del fondo.

È presumibile che il numero di richieste rimarrà sui livelli del 2023 (le richieste registrate nei primi mesi del 2024 sono addirittura superiori a quelle del periodo corrispondente del 2023). Pertanto in futuro, tenuto conto anche del fatto che almeno nel 2024 non vi sarà l'entrata derivante dal prelievo sulla produzione a seguito dei risultati economici di AET per il 2023<sup>14</sup>, si dovranno sfruttare le riserve del fondo e a maggior ragione.

Alla luce di quanto sopra evidenziato, con il presente messaggio si propone pertanto:

- innanzitutto di mantenere il prelievo previsto dall'art. 8b Len per garantire il finanziamento e la continuità del FER per ulteriori 4 anni, ossia dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2028;
- di mantenere comunque le entità dei prelievi attualmente in vigore:
  - sulla produzione: prelievo di 0,6 cts/kWh (art. 8b cpv. 2 lett. a) Len);
  - sul consumo: prelievo di 0,2 cts/kWh (art. 8b cpv. 2 lett. b) Len);
  - supplemento sul prelievo sul consumo: 1 cts/kWh (art. 8b cpv. 3 Len);

### 3 PROPOSTE DI MODIFICA DELLA LEGGE CANTONALE SULL'ENERGIA

#### 3.1 Accumulo di energia

Le tecnologie di accumulo rappresenteranno senza dubbio in futuro un tassello importante nell'economia e nella gestione delle energie rinnovabili. Tra gli scopi del FER, definiti nell'art. 8c della Len, figura al momento solo la possibilità di sussidiare batterie per l'accumulo di energia nell'ambito delle attività dei Comuni (art. 8c lett. g).

<sup>12</sup> I costi di gestione del fondo nel 2023 costituiscono ca. il 3% delle uscite.

<sup>13</sup> Cfr. Decreto legislativo concernente lo stanziamento di un contributo straordinario di 5 milioni di franchi a favore del fondo cantonale per le energie rinnovabili del 4 maggio 2021. Dei 5 mio CHF a disposizione, 975'173.- CHF sono stati impiegati per il pagamento sotto forma di contributo unico degli impianti in lista di attesa per la RIC conformemente al messaggio n. 7894 del 1° ottobre 2020.

<sup>14</sup> Conformemente all'art. 8b, cpv. 2, lett a), il prelievo sulla produzione avviene unicamente se AET chiude i conti con un risultato ordinario positivo.

Si propone di modificare la Len, adattando gli art. 8c lett. b e g, nel senso di estendere la possibilità di sussidiare sistemi di accumulo dell'energia anche al di fuori dei Comuni e di generalizzare le tecnologie che possono essere prese in considerazione, non limitando quindi l'applicazione alle batterie. Le tecnologie di accumulo di energia possono infatti basarsi su diversi principi chimico-fisici e perseguire scopi differenti. Tra questi, per esempio, è possibile citare come un accumulo di energia possa rendersi necessario per un'ottimizzazione dei consumi locali o di quartiere, rispettivamente per operare su lassi temporali differenti (ore, giorni, mesi).

La maggiore apertura del campo di applicazione delle possibilità di finanziamento da parte del FER sarà seguita da un'analisi volta a stabilire quali tipologie di accumulo siano ritenute rilevanti e attuabili in considerazione del finanziamento e degli altri scopi del fondo.

### 3.2 Attività promozionali della Confederazione

Nell'ambito delle attività promozionali svolte dalla Confederazione a favore dell'efficienza e del risparmio energetico, della promozione delle fonti energetiche rinnovabili e della riduzione delle emissioni di gas a effetto serra, la Confederazione elargisce fondi ai Cantoni. Quest'ultimi sono tenuti a integrare tali fondi nei propri programmi promozionali, come nel caso del Programma edifici federale<sup>15</sup>, oppure hanno semplicemente il compito di esecuzione della promozione, come nel caso del Programma d'impulso per la sostituzione degli impianti di produzione di calore e per misure volte a migliorare l'efficienza energetica. Da rilevare che quest'ultimo programma è stato inserito nella Legge federale sull'energia (LEne), modificata a seguito dell'approvazione della Legge federale sugli obiettivi in materia di protezione del clima, l'innovazione e il rafforzamento della sicurezza energetica (LOCl) e approvata in votazione popolare nel giugno del 2024.

In questi casi i fondi federali saranno registrati in entrata in uno specifico conto di investimento cantonali, pareggiato da un conto d'investimento in uscita con il quale si finanzieranno i contributi a favore dei richiedenti. Per l'amministrazione del Programma d'impulso, l'esecutivo cantonale riceverà inoltre dalla Confederazione un indennizzo a gestione corrente per coprire i costi del personale. L'onere a carico dell'amministrazione cantonale risulta pertanto nullo.

Sebbene non sia strettamente inerente agli altri argomenti di cui al presente messaggio, visto l'imminente entrata in vigore al 1° gennaio 2025 del Programma d'impulso della Confederazione la cui esecuzione compete ai Cantoni, considerato l'onere nullo a carico del Cantoni si richiede di formalizzare in legge la delega di competenza al Consiglio di Stato.

### 3.3 Adeguamenti formali

Si approfitta infine per apportare degli adeguamenti formali, in particolare aggiornare il riferimento alla legge federale sull'energia del 30 settembre 2016.

<sup>15</sup> [www.ilprogrammaedifici.ch](http://www.ilprogrammaedifici.ch)

## 4 RELAZIONE CON LE LINEE DIRETTIVE E IL PIANO FINANZIARIO

### 4.1 Linee direttive

La presente proposta è conforme al Programma di legislatura 2023-2027, in particolare l'asse strategico 2 "*Sviluppo e attrattiva del Canton Ticino*", Obiettivo 16 "*Decarbonizzazione: procedere verso una società rinnovabile al 100%*", Azione 16.1 e Azione 16.2.

### 4.2 Piano finanziario

#### a) Conseguenze finanziarie sulla gestione corrente

Il FER è alimentato dal prelievo sulla produzione e sul consumo ai sensi dell'art. 8b cpv. 2 lett. a) Len e copre i costi derivanti dalla sua attuazione.

La modifica della LEn in relazione alle attività promozionali della Confederazione non ha conseguenze finanziarie sulla gestione corrente.

#### b) Collegamento con il PFI

In relazione al FER, quanto proposto non ha ricadute sul Piano finanziario. I costi sono coperti dal fondo per le energie rinnovabili. Contabilmente è mantenuto il CRB (Centro di responsabilità budgetaria), denominato "Fondo energie rinnovabili" attribuito per responsabilità e gestione al Dipartimento del territorio – Divisione dell'ambiente.

In relazione alla modifica della LEn per eseguire le attività promozionali della Confederazione, quanto proposto non ha ricadute sul Piano finanziario. I costi sono interamente coperti dalla Confederazione tramite il Programma d'impulso.

## 5 CONSEGUENZE PER I COMUNI

Con l'adozione del decreto legislativo proposto, i Comuni continueranno a beneficiare del riversamento del FER per l'attuazione della propria politica energetica a livello locale. Va ricordato che si tratta di un importante sostegno che, grazie alla sua destinazione vincolata, risulta fondamentale per l'attuazione di una politica energetica e climatica su tutti i livelli.

## 6 CONCLUSIONI

Le proposte contenute nel presente messaggio, unitamente a quelle dei messaggi n. 8299 del 5 luglio 2023 e n. 8385 del 20 dicembre 2023 già pendenti in Gran Consiglio, rappresentano parte dei provvedimenti costitutivi, prioritari e determinanti per il raggiungimento dei nuovi intendimenti della politica energetica e climatica cantonale, che saranno completati con i messaggi che accompagneranno la consegna del PECC.

**Messaggio n. 8466 del 10 luglio 2024**

La loro attuazione congiunta e coerente manterrà le basi per sostenere ed incrementare gli sforzi intrapresi per un cambiamento sostanziale verso una società rinnovabile al 100%, un caposaldo fissato nel Programma di legislatura.

A questo proposito, in assenza di un rinnovo del decreto legislativo, si fa presente che il FER potrà essere alimentato finanziariamente solo fino al 31.12.2024.

In caso di mancato rinnovo dei prelievi a favore del FER, oltre a venir meno alle entrate impiegate per finanziare tramite incentivi la realizzazione di impianti, ai comuni verrebbero a mancare già dal 2025 circa 20 milioni di franchi all'anno, con conseguenze negative verso il raggiungimento degli obiettivi delle politiche energetiche e climatiche.

L'aggiornamento proposto per la Len da un lato permetterà di estendere gli scopi del FER a favore di tecnologie di accumulo di energia, che rappresenteranno in futuro un tassello importante nella gestione della produzione e della distribuzione di energia da fonti rinnovabili, dall'altro permetteranno di eseguire le misure promozionali relative al Programma d'impulso della Confederazione a partire dal 1° gennaio 2025.

Sulla scorta di quanto precede, si chiede pertanto al Gran Consiglio di approvare gli annessi disegni di decreto legislativo e di Legge sull'energia.

Vogliate gradire, signor Presidente, signore deputate e signori deputati, l'espressione della nostra massima stima.

Per il Consiglio di Stato

Il Presidente: Christian Vitta

Il Cancelliere: Arnoldo Coduri

Disegno di

**Decreto legislativo**

**concernente il prelievo sulla produzione e il prelievo sul consumo di energia elettrica da destinare al finanziamento del fondo cantonale per le energie rinnovabili del .....**

IL GRAN CONSIGLIO  
DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

visti l'articolo 8b e seguenti della legge cantonale sull'energia dell'8 febbraio 1994 (LEn);  
visto il messaggio del Consiglio di Stato n. 8466 del 10 luglio 2024,

decreta:

**Art. 1**

Il prelievo sulla produzione annua effettiva di energia elettrica proveniente da quote di partecipazione già acquisite dall'Azienda elettrica ticinese (AET) in centrali elettriche a carbone di cui all'articolo 8b capoverso 2 lettera a della legge cantonale sull'energia dell'8 febbraio 1994 (LEn) è fissato a 0,6 cts/kWh per il periodo dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2028.

**Art. 2**

Il prelievo sul consumo di energia elettrica erogata al consumatore finale di cui all'articolo 8b capoverso 2 lettera b LEn è fissato a 0,2 cts/kWh per il periodo dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2028.

**Art. 3**

<sup>1</sup>Il supplemento di prelievo di cui all'articolo 8b capoverso 3 LEn è fissato a 1 cts/kWh.  
<sup>2</sup>Il supplemento di prelievo di cui al capoverso 1 è in vigore per il periodo dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2028.

**Art. 4**

Gli introiti risultanti dai prelievi di cui agli articoli 1–3 sono versati nel fondo cantonale per le energie rinnovabili (FER).

**Art. 5**

Il Consiglio di Stato presenta annualmente un rapporto comprendente il rendiconto delle misure di promozione intraprese e l'analisi sui risultati ottenuti e la loro efficacia.

**Art. 6**

<sup>1</sup>Il presente decreto legislativo sottostà a referendum facoltativo.  
<sup>2</sup>Esso entra retroattivamente in vigore il 1° gennaio 2025.

Messaggio n. 8466 del 10 luglio 2024

Disegno di

**Legge  
cantonale sull'energia**

**(LEn)**

modifica del .....

IL GRAN CONSIGLIO  
DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

visto il messaggio del Consiglio di Stato n. 8466 del 10 luglio 2024,

decreta:

**I**

La legge cantonale sull'energia dell'8 febbraio 1994 (LEn) è modificata come segue:

**Ingresso**

vista la legge federale sull'energia del 30 settembre 2016 (LEne);

visto il messaggio del Consiglio di Stato n. 3704 del 7 novembre 1990,

**Art. 7 cpv. 2**

<sup>2</sup>Il Consiglio di Stato è competente per l'esecuzione delle attività promozionali che la Confederazione delega ai Cantoni nell'ambito del capitolo 9 della legge federale sull'energia del 30 settembre 2016 (LEne).

**Art. 8b cpv. 1**

<sup>1</sup>È costituito un fondo cantonale destinato a favorire la realizzazione di nuovi impianti di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile sul territorio cantonale nonché l'efficienza ed il risparmio energetici ai sensi della legge federale sull'energia del 30 settembre 2016 (LEne).

**Art. 8c lett. b e g**

b) la costruzione di impianti per la produzione e l'accumulo di energia elettrica da fonti rinnovabili di proprietà pubblica o privata, con le modalità stabilite dal Consiglio di Stato in sede di regolamento;

(...)

g) se il supplemento al prelievo di cui all'art. 8b cpv. 3 è applicato, le attività dei Comuni, debitamente documentate, nell'ambito dell'efficienza e del risparmio energetico, in particolare per il risanamento del proprio parco immobiliare e di quello in comproprietà, per la costruzione di nuovi edifici ad alto standard energetico, per interventi sulle proprie infrastrutture, per la costruzione di reti di teleriscaldamento alimentate prevalentemente con energie rinnovabili, per l'implementazione di reti intelligenti (smartgrid), ivi compreso il sussidio di sistemi di accumulazione dell'energia, per incentivi a favore dei privati, delle aziende e degli enti pubblici e in genere per tutti gli altri provvedimenti adottati per promuovere un'utilizzazione più parsimoniosa e razionale dell'energia elettrica.

**II**

<sup>1</sup>La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

<sup>2</sup>Essa entra retroattivamente in vigore il 1° gennaio 2025.